

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3035 in data 24 ottobre 2008 concernente il recepimento del decreto 20 marzo 2008 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, sui premi diretti della Politica Agricola Comune, e del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- richiamato l'allegato 2 (Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti dal reg. (CE) 796/2004 recante "modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003") alla suddetta deliberazione, ed in particolare l'atto A.6-A.7-A.8-A.8bis recante "Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali";
- preso atto che gli uffici competenti hanno rilevato che, nel predisporre le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto degli impegni previsti dal reg. (CE) 796/2004, non sono stati tenuti debitamente in considerazione gli obblighi e i vincoli, nonché le semplificazioni, previsti dalla normativa regionale, in particolare la legge regionale 26/03/1993, n. 17 ed il regolamento regionale 28704/1998, n. 5, in materia di identificazione e registrazione degli animali e relativi passaporti, marchi auricolari, registro delle aziende, etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, protezione dei vitelli, protezione dei suini e protezione degli animali negli allevamenti;
- considerato che le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti dal reg. (CE) 796/2004, contenute nel sopraccitato allegato 2 ed erroneamente riprodotte tali e quali a quanto previsto a livello nazionale, sono in parziale difformità con il sistema di identificazione e registrazione degli animali, il sistema di gestione dell'anagrafe regionale del bestiame e le disposizioni in materia di certificazione ed etichettatura delle carni bovine in vigore sul territorio regionale;
- ravvisata, quindi, la necessità di sostituire integralmente l'atto A.6-A.7-A.8-A.8bis "Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali" dell'allegato 2 (Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti dal reg. (CE) 796/2004 recante "modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003") alla deliberazione della Giunta regionale n. 3035 in data 24 ottobre 2008 con l'allegato alla presente deliberazione;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

- su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali Giuseppe Isabellon;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

di approvare l'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti dal reg. (CE) 796/2004 recante "modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003", in sostituzione dell'atto A.6-A.7-A.8-A.8bis "Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali" dell'allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 3035 in data 24 ottobre 2008.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 11 in data 9/01/2009

ATTO A.6-A.7-A.8-A.8bis

SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Riguarda le aziende agricole con allevamenti appartenenti alla specie bovina, bufalina e ovi-caprina.

Elementi di verifica

- Presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione.
- Presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati.
- Registrazione dell'azienda nella BDR/BDN.
- Irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Allevamento bovino/bufalino

- Codice allevamento validato/conforme.
- Presenza della scheda di stalla:
 - a) rilevazione numero di capi dalla scheda di stalla;
 - b) rilevazione del numero di capi in azienda;
 - c) differenza dei capi (tra A e B);
 - d) rilevazione dei capi attivi in anagrafe (BDR/BDN);
 - e) inosservanza delle norme d'identificazione.

Allevamento ovi-caprino

- Codice allevamento validato/conforme.
- Presenza della scheda di stalla:
 - a) rilevazione numero di capi dalla scheda di stalla;
 - b) rilevazione del numero di capi in azienda;
 - c) differenza dei capi (tra A e B);
 - d) rilevazione dei capi attivi in anagrafe (BDR/BDN);
 - e) inosservanza delle norme d'identificazione.

Allevamento suino

- Codice allevamento validato/conforme.
- Presenza del registro aziendale:
 - a) rilevazione numero di capi nel registro;
 - b) rilevazione del numero di capi in azienda;
 - c) differenza dei capi (tra A e B);
 - d) rilevazione dei capi attivi in anagrafe (BDR/BDN);
 - e) inosservanza delle norme d'identificazione.

Segnalazione

- Caso in cui sia riscontrata un'inadempienza documentale non riconducibile direttamente ai capi.
- Caso in cui sia riscontrata una discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati in BDR/BDN inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad un capo.
- Caso in cui sia riscontrata una discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati nella scheda di stalla e/o registro aziendale inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad un capo.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati, per livelli superiori a quelli indicati per la segnalazione.

Entità

- Numero di capi non conformi con gli impegni previsti (C+E).
- Percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo: $[(n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi totali}] \times 100$.

Basso:

- Non conformità riguardanti tra l'1 ed il 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 5 capi per i bovini, 10 per i suini e 20 per gli ovi-caprini.

Medio:

- Non conformità riguardanti tra il 5 ed il 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovi-caprini.

Alto:

- Non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali e/o relative ad oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovi-caprini.

Gravità

1. Registrazione dei capi in BDR/BDN non conforme (impegno A. 6. 2.d; A.6.3; A.6.4.c; A.6.5.c).
2. Presenza di capi senza passaporto (bovini e bufalini) e/o marche auricolari e/o tatuaggi e/o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni A. 6. 2.a – b – c).
3. Presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme sia per quanto riguarda i marchi che i documenti (bovini e bufalini).
4. Presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (ovi-caprini, suini; rif. impegni A. 7.2.a-b-c; A. 7. 3).
5. Presenza di capi non registrati in BDR/BDN (rif. impegni A. 6. 2.f, A. 6. 3.) (bovini e bufalini).

6. Mancata registrazione azienda in BDR/BDN (rif. impegni A. 6. 1.a – b).
7. Assenza della scheda di stalla (rif. impegni A. 6. 1).

Classe di violazione

- *Basso*: un solo parametro presente.
- *Medio*: due parametri presenti.
- *Alto*: presenza di tre o più parametri oppure uno o più capi senza marchio e privi di ogni tipo di documentazione identificativa.

Durata

- *Medio*: in caso di non conformità fino al 50% dei capi aziendali.
- *Alto*: nel caso in cui si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Interventi correttivi

Sono sempre obbligatori e consistono nella completa regolarizzazione della documentazione aziendale nei tempi stabiliti e comunicati all'azienda al momento del controllo.

Intenzionalità

- Casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale degli interventi correttivi prescritti, farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.
- Assenza della scheda di stalla e/o la mancata registrazione dell'azienda all'Ufficio Servizi Zootechnici Regionale (BDR/BDN) (bovini, bufalini, ovi-caprini, suini) saranno considerate infrazioni a carattere intenzionale.

Descrizione degli impegni

A.6.1: registrazione dell'azienda in BDR/BDN (bovini, bufalini, ovi-caprini, suini):

- A.6.1.a Richiesta all'Ufficio Servizi Zootechnici Regionale competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività o comunque in caso di variazione della sede operativa;
- A.6.1.b Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - ☐ Comunicazione all'Ufficio servizi zootechnici competente dei dati anagrafici e fiscali relativi al detentore e al proprietario dei capi e successiva comunicazione di loro eventuali variazioni ;
- A.6.1.c Comunicazione all'Ufficio servizi zootechnici competente dei dati anagrafici e fiscali relativi al detentore e al proprietario dei capi e successiva comunicazione di loro eventuali variazioni.

A.6.2: identificazione e registrazione degli animali (bovini e bufalini):

- A.6.2.a Richiesta codici identificativi specie bovina direttamente all'Associazione Régionale Eleveurs Valdôtains" (AREV) che ha il compito di applicarli agli animali in tutti gli allevamenti della Regione e di gestire eventuali residui o rimarche;
- A.6.2.b Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita, o prima che l'animale lasci l'azienda da parte dell'Associazione allevatori in base al programma operativo mensile, basato sulle previsioni di parto e comunque su richiesta e segnalazione dell'allevatore; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Presenza di marcatura per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997, in caso di allontanamento dall'azienda in cui sono nati. Presenza di marcatura su tutti gli animali provenienti dai nuovi 10 Stati Membri, movimentati successivamente alla data dell'1 maggio 2004 (data di adesione all'UE);
- A.6.2.c Compilazione, contestuale alla marcatura da parte dell'AREV della cedola identificativa;
- A.6.2.d Aggiornamento della BDR da parte dell'Associazione allevatori (AREV) entro 7 giorni dall'identificazione;
- A.6.2.e Registrazione diretta delle nascite in BDR/BDN da parte dell'Ufficio Servizi Zootechnici Regionale e la conservazione della cedola identificativa spetta all'AREV;
- A.6.2.f Rilascio e vidimazione, da parte dell'Ufficio Servizi Zootechnici Regionale del passaporto. All'allevatore spetta la tenuta regolare dei passaporti a lui inviati e dovrà riconsegnarli all'autorità competente in caso di blocco sanitario, morte, macellazione, smarrimento del capo o al nuovo acquirente in caso di compravendita;
- A.6.2.g Comunicazioni all'ufficio Servizi zootechnici di eventuali smarrimenti dei passaporti e all'AREV di marche auricolari o dispositivi identificativi;
- A.6.2.h Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna all'Ufficio Servizi Zootechnici Regionale competente per territorio, entro 7 giorni dall'introduzione in allevamento, copia del passaporto del paese di origine dell'animale, per l'iscrizione in anagrafe.

A.6.3: Registro di stalla (bovini, bufalini):

- A.6.3.a Aggiornamento del registro di stalla informatizzato tenuto presso l'Ufficio Servizi Zootechnici da effettuarsi entro sette giorni dall'avvenuta variazione del patrimonio zootechnico dell'azienda (nascite, morti, movimentazioni, ingressi e uscite). Detto aggiornamento potrà essere effettuato direttamente dal singolo detentore/proprietario o tramite l'Associazione allevatori, responsabili di macelli o di centri di raccolta, conduttori d'alpeggio, altri detentori o altre associazioni o enti riconosciuti. L'aggiornamento indiretto del registro di stalla comporta sempre l'obbligo da parte dell'allevatore di un controllo periodico del registro aziendale informatizzato per il quale è ritenuto comunque l'unico responsabile.

A.6.4: Movimentazione dei capi: ingresso/decesso in azienda (bovini, bufalini):

- A.6.4.a Consegna del passaporto dell'animale all'Ufficio Servizi Zootechnici Regionale (in caso di decesso in azienda), entro 7 giorni;

- A.6.4.b Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - A.6.4.c Per bovini introdotti in allevamento: comunicazione all'Ufficio servizi zootecnici entro 7 giorni dall'introduzione;
 - A.6.4.d Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, presso l'Ufficio Servizi Zootecnici Regionale.
- A.6.5: Movimentazione dei capi: uscita dall'azienda (bovini, bufalini, ovi-caprini, suini):
- A.6.5.a Richiesta all'A.S.L. del modello 4;
 - A.6.5.b Compilazione del modello 4;
 - A.6.5.c Comunicazione all'Ufficio servizi zootecnici entro 7 giorni se inviato fuori dal territorio regionale.
- A.7.2: Identificazione e registrazione degli animali (ovi-caprini: cfr. Circ. Ministero della Salute 28 luglio 2005: Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. – G.U. n. 180 del 4.8.2005), LR 17/1993 e Reg. 5/1998:
- A.7.2.a Obbligo di marcatura individuale;
 - A.7.2.b Nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con codice identificativo rilasciato dall'AREV. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
 - A.7.2.c Nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi avviati al macello: marcatura solo con codice aziendale (sia maschi che femmine). Ovi-caprini agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
- A.7.3: Identificazione e registrazione degli animali (suini):
- A.7.3.a Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio).